

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

Consip S.p.A., con sede legale in Via Isonzo 19/E Roma 00198, Italia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Ing. Simona Petetta Responsabile della Divisione Sourcing Energy e Building Management, (nel seguito anche solo "Consip"),

e

La presente Società in persona del legale rapp.te pro-tempore / procuratore (nel seguito anche "operatore economico"),

nel seguito, congiuntamente, le "Parti"

Premesso che

- in data 15/07/2025 è stata avviata la Consultazione di mercato per che ha ad oggetto *l'affidamento dell'organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio di trasporto delle monete metalliche di nuova emissione e dei servizi connessi, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze*;
- nel corso della Consultazione di mercato le Parti intendono condividere Informazioni Riservate al fine di raccogliere dati/indicazioni per la definizione delle caratteristiche tecniche dei beni e servizi oggetto della fornitura e delle relative basi d'asta dell'iniziativa di gara di prossima pubblicazione (cd. consultazione preliminare del mercato);
- al fine di realizzare le attività di cui sopra, le Parti intendono stipulare un Accordo di riservatezza (di seguito, "Accordo") che le impegni a non divulgare e a tenere strettamente riservate tutte le informazioni, dati, contributi, ricerche, valutazioni tecniche di carattere riservato/confidenziale/segreto che potranno scambiarsi.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, stipulano e convengono quanto segue.

Articolo 1

Le Parti si impegnano a considerare riservata e confidenziale qualsiasi informazione, dato e/o documento scambiato e utilizzato in vista e nel corso delle attività poste in essere nell'ambito della consultazione preliminare del mercato di cui in premessa.

A tal fine, con l'espressione "informazioni, dati e/o documenti" le Parti intendono:

- a) tutte le informazioni, inclusi gli atti, documenti, cognizioni, stime, dati di qualsiasi natura, stralci di bozze di documentazione di gara che saranno forniti dalla Consip, su supporto cartaceo e/o informatico, e trasmessi all'operatore economico in virtù del presente Accordo;

- b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati o altri documenti, di qualsiasi natura, predisposti da Consip e trasmessi all'operatore economico, che contengano o riflettano le informazioni di cui al precedente punto (a);
- c) tutti i dati, informazioni, analisi, stime, valutazioni e qualsiasi altro documento, cartaceo o informatico, forniti dall'operatore economico alla Consip, affinché quest'ultima possa utilizzarli nell'esercizio della dell'attività di cui in premessa.

La documentazione, le informazioni, i dati, anche tecnici, elaborati dalle Parti sono riservati e sono e rimarranno di proprietà della Parte che li ha creati/prodotti/distribuiti.

Articolo 2

Le Parti convengono che l'espressione "informazioni, dati e/o documenti" non include:

- tutte le informazioni, inclusi gli atti, documenti, dati di qualsiasi natura che ciascuna Parte è in grado di provare - con idonea documentazione – che, al momento della trasmissione all'altra Parte, erano già di dominio pubblico;
- tutte le informazioni, inclusi gli atti, documenti, dati di qualsiasi natura che, dopo essere stati comunicati, diventano di dominio pubblico per motivi non imputabili alle Parti;
- tutte le informazioni, inclusi gli atti, documenti, dati di qualsiasi natura laddove dovessero essere richieste da terzi in forza di norme di legge, regolamenti, direttive emanate dalle Autorità competenti; in tal caso sarà obbligo delle Parti consultarsi al fine di concordare tempi, forme e contenuti di qualsiasi divulgazione o informazione resasi necessaria. In tal caso sarà cura delle Parti far sì che a tali comunicazioni sia assicurata la massima riservatezza possibile;
- tutte le Informazioni, inclusi gli atti, documenti, dati di qualsiasi natura, di evidente ed esclusivo carattere scientifico.

Articolo 3

Con il presente accordo le Parti si impegnano a fare tutto quanto necessario per tenere strettamente confidenziali e, comunque, rigorosamente soggetti a obbligo di segretezza e riservatezza i dati, le informazioni e i documenti e a tal fine, in particolare, a:

- non comunicare o divulgare in alcun modo i dati, le informazioni e i documenti a terzi;
- custodire diligentemente i dati, le informazioni e i documenti in modo che non possano venire a conoscenza di terzi;
- non riprodurre copie dei dati, delle informazioni e dei documenti, se non previa espressa autorizzazione della Parte concedente;

- non utilizzare i dati, le informazioni e i documenti per scopi diversi da quelli concordati, di volta in volta, tra le Parti;
- apporre su ogni eventuale documento riguardante o recante dati e informazioni la dicitura "riservato".

Le Parti si impegnano a non utilizzare i dati, le informazioni e i documenti per fini diversi da quelli di cui al presente accordo e, comunque, in alcun modo che possano danneggiare l'altra parte, anche in termini reputazionali, e/o i rapporti di questa con i propri dipendenti, consulenti, utenti e/o fornitori.

Articolo 4

Le Parti si impegnano a limitare il numero dei soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni riservate a quello strettamente necessario ai fini dell'esame, della valutazione e dell'approfondimento della documentazione e/o dei progetti tecnici.

In ogni caso, le Parti si impegnano - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. - a garantire che le persone che ricevano le Informazioni riservate rispettino gli impegni di cui al presente Accordo.

Articolo 5

Il presente Accordo di riservatezza è valido per tutta la durata della consultazione del mercato e l'obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 1 (uno) anno successivo alla pubblicazione della gara, anche nel caso di anticipata risoluzione dell'Accordo.

Nessuna modifica al presente accordo potrà essere effettuata se non mediante atto scritto concordato tra le Parti.

Ciascuna Parte può risolvere il presente Accordo per convenienza con un preavviso scritto di trenta (30) giorni all'altra Parte. Al momento della risoluzione, o su richiesta scritta di una delle Parti, l'altra Parte dovrà prontamente distruggere o restituire alla Parte richiedente qualsiasi Informazione Riservata di cui è in possesso, ed entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta dovrà fornire una certificazione scritta di conformità a tale richiesta.

Articolo 6

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, le Parti si impegnano a esperire tentativi di composizione amichevole e, solo in caso di fallimento dei medesimi, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

Articolo 7

L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/01 e di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) di cui al citato decreto, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC), pubblicati sul sito internet di Consip, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti, laddove applicabili, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi e della riservatezza di cui agli artt. 15 e 17 del Codice etico adottato dalla Società. Nel caso di violazione delle prescrizioni del Codice etico, del MOG e del PTPC, nonché degli obblighi di riservatezza derivanti dal presente Accordo, è espressamente fatto salvo il diritto (i) alla risoluzione del presente Accordo, accompagnato dall'adozione di tutte le azioni o misure ritenute opportune o necessarie per la salvaguardia dei propri diritti ed interessi e (ii) al risarcimento dei danni subiti, sia diretti sia indiretti, anche in termini reputazionali.

Consip dichiara di impegnarsi a prendere visione del Codice di condotta dell'operatore economico, e di impegnarsi a rispettare gli obblighi in materia di riservatezza di cui ai predetti documenti/informazioni, anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere.

In caso di violazione degli impegni assunti con il presente Accordo, ciascuna Parte avrà diritto al risarcimento del danno, nonché alla tutela di ogni altro diritto che possa esercitare per legge.

Articolo 8

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti, sono autorizzate al trattamento dei dati personali per le attività di cui alla consultazione del mercato cui si riferisce il presente Accordo di riservatezza. Tali dati verranno trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato e saranno trattati con strumenti, cartacei, elettronici e informatici, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, come meglio definito nell'ambito dell'informativa resa da Consip nel documento di consultazione del mercato che qui deve intendersi integralmente trascritta e, comunque, nell'ulteriore documentazione scambiata tra le Parti.

Consip S.p.A.

La Società

Firma: _____

Firma: _____